

COMUNITA' MONTANA "TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE"

sede legale in loc. Braida – 84021- Buccino (SA)

sede amministrativa ed istituzionale in via Strada provinciale n.429 per Avellino – 84020 - Oliveto Citra (SA)

tel. 0828 750311 – www.cmtanagroaltomediosele.it - C.F. e P.I.V.A. 91043190650

posta certificata protocollo.cmtanagro@asmepec.it

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA ESECUTIVA

Numero 46 del 21-04-2023

OGGETTO: Revoca bandi di concorso pubblico di cui alla deliberazione di giunta esecutiva n.2 del 14.1.2019.

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 10:45, presso la sede amministrativa e istituzionale in Oliveto Citra (SA), si è riunita la giunta esecutiva regolarmente convocata dal presidente dott. Giovanni Caggiano, risultano presenti e assenti i signori:

	CARICA	P/A
Giovanni Caggiano	Presidente	Presente
Antonio Rio	Vice Presidente	Presente
Francesco Di Geronimo	Assessore	Presente
Antonio Briscione	Assessore	Assente
Maria Antonietta Scelza	Assessore	Presente

Assume la presidenza il dott. Caggiano Giovanni, assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dr. Viola Stefano
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione della proposta in oggetto specificata.

La Giunta esecutiva

vista la proposta di deliberazione in esame;

ritenuto che la proposta è diretta all'attuazione del programma e degli obiettivi dell'organo di governo comunitario;

richiamato l'art.48 del d.lgs n.267/00 e s.m.i.;

ritenuta la proposta de qua meritevole di approvazione senza alcuna modifica o prescrizione;

con voto unanime e favorevole, reso per appello nominale,

delibera

di approvare l'infra scriptum proposta di deliberazione e dichiararla parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Richiamate le deliberazioni di giunta esecutiva della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele n.80 del 19.10.2018 con la quale venne approvato il piano definitivo di programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 e la conseguente rimodulazione della dotazione organica, e n.2 del 14.01.2019 con la quale venne deliberato, tra l'altro: - di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato e part-time al 66,67% (ventiquattro ore settimanali), categoria D-D1, e un posto di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e part-time al 66,67% (ventiquattro ore settimanali), categoria D-D1; - di precisare che l'amministrazione comunitaria Tanagro Alto e Medio Sele non era vincolata alla conclusione delle procedure concorsuali;

richiamato, altresì, che con la deliberazione n.2 del 14.01.2019 e all'art.19, commi 2, dei bandi, l'Ente Comunitario Tanagro Alto e Medio Sele si riservò la facoltà, tra l'altro, di revocare, motivatamente, le procedure concorsuali;

richiamata la determinazione n.60 del 27/02/2019 con la quale il responsabile del procedimento approvò, tra l'altro, il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D posizione economica D1, a tempo indeterminato, part-time al 66,67%;

richiamata la determina n.86 del 29/3/2019 con la quale il responsabile del procedimento approvò, tra l'altro, il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D posizione economica D1, a tempo indeterminato, part-time al 66,67%;

richiamato che i concorsi di cui sopra vennero pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale – Concorsi e assunte, al protocollo dell'Ente Comunitario Tanagro Alto e Medio Sele, 25 domande di partecipazione al concorso per istruttore direttivo contabile e 13 per istruttore direttivo amministrativo;

che dette procedure concorsuali non vennero portate a termine poiché la Regione Campania, nelle more, operò una riduzione nei trasferimenti delle risorse finanziarie nei confronti dell'Ente Comunitario Tanagro Alto e Medio Sele;

che nel frattempo vi è stata la diffusione del virus da Sars-Covid-2 con tutte le annesse e complesse vicende che ne sono seguite;

che nel corso di questi anni, in più riprese, l'Ente Comunitario Tanagro Alto e Medio Sele ha proceduto a riorganizzare la tecnostruttura per le tante quiescenze intervenute, per le mutate esigenze di servizio e per le crescenti e sempre più complesse richieste di attività e interventi avanzate dalla comunità amministrata e dai comuni dell'ambito;

che con deliberazione di Giunta Esecutiva n.94 del 23.12.2020 venne approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 che di fatto aggiornò e modificò il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020;

che con l'adozione del provvedimento di revoca l'Ente Comunitario Tanagro Alto e Medio Sele avrà un risparmio di spese e di costi, visto che ha aderito alle procedure di selezione aggregate per le assunzioni di personale;

che, tra l'altro, non venne nominata la commissione di concorso e neppure effettuata la procedura preselettiva;

che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, porta a ritenere inopportuno i concorsi pubblici surrichiamati;

visto e considerato che è venuto meno l'interesse pubblico dell'Ente Comunitario Tanagro Alto e Medio Sele di proseguire con le procedure dei due concorsi succitati per le motivazioni di cui sopra;

che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'amministrazione pubblica possa procedere in autotutela alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Consiglio di Stato sentenza n. 1343/2015 - sentenza n. 73/2015 – sentenza n. 136/2014 – TAR Puglia sentenza n. 1437/2017);

atteso che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 23.11.2022 n. 7249);

richiamato ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse. In tali circostanze nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall'art. 13, primo comma, della Legge n. 241/1990”* (Consiglio di Stato Sez. III, sentenza n. 4554 del 1° agosto 2011);

rilevato che ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento, che il mancato esperimento delle prove e degli adempimenti concorsuali non ha comportato l'insorgere di alcuna posizione giuridica qualificata in campo ad alcun soggetto e che ai candidati verrà pubblicità tramite il sito istituzionale della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, l'albo pretorio on line e la sezione amministrazione trasparente-sezione bandi di concorso;

ritenuto, quindi, che il provvedimento di autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dell'Ente;

richiamato l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 che nella prima parte prevede che *“per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto per legge. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*;

considerato, pertanto, opportuno revocare le procedure concorsuali in questione intervenendo in autotutela ai sensi dell'art.21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i.;

richiamato che la presente proposta e gli atti a base di essa sono stati istruiti dal responsabile del servizio contenzioso affari generali;

vista la Legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinquies come rinnovellato;

richiamato il decreto legislativo 25.05.2017 n.75 di modifica ed integrazioni al d. lgs.n.165 del 30 marzo 2001 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

visto il d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni;

visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto lo statuto comunitario;

visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm.ii e dell'art.7 del regolamento dei controlli interni, attestanti, tra l'altro, la copertura finanziaria, il rispetto dei principi contabili, la completezza della documentazione, la valutazione sulla correttezza della spesa, il rispetto del principio di integrità del bilancio e la legittimità della spesa;

visto l'art. 48 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

considerato tutto quanto sopra, con voto unanime e favorevole reso per appello nominale,

delibera

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di revocare**, per i motivi esposti in premessa, i bandi di concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile e uno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D posizione economica D1, a tempo indeterminato, part-time al 66,67%, di cui alla deliberazione di giunta esecutiva n. 2 del 14.01.2019 e delle determinazioni n.60 del 27/02/2019 e n. 86 del 29/3/2019.
2. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, all'albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente-sezione bandi di concorso.
3. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del d. lgs 267/00 e s.m.i. e dell'art.6 del regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio generale n.5 dell'8 febbraio 2013.

Il responsabile dell'area economico finanziaria personale

rag. Francesco Vecchia

(firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo, ai sensi del co. 2 della art. 3 del d lgs 39/93)

Si rilascia parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del d. lgs 267/00 e s.m.i. e dell'art.7 del regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio generale n.5 dell'8 febbraio 2013, attestante, tra l'altro, il rispetto dei principi contabili e la completezza della documentazione.

Il responsabile dell'area economico finanziaria personale

rag. Francesco Vecchia

(firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo, ai sensi del co. 2 della art. 3 del d lgs 39/93)

Il presidente della giunta esecutiva chiede di votare l'immediata eseguibilità data l'urgenza di porre in essere gli atti conseguenti,

la giunta esecutiva

con votazione unanime e favorevole resa per appello nominale,

delibera

di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell'art.134 del d. lgs n.267/00 e s.m.i..

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

Il presidente della giunta esecutiva
dott. Giovanni Caggiano
(firma a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 co 2 del d.lgs 39/93)

Il segretario generale
dott. Stefano Viola
(firma a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 co 2 del d.lgs 39/93)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione, conforme all'originale, è stata affissa, oggi, all'albo pretorio on line di questo ente comunitario per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del d.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

Nr. registro albo 241 del 09-06-2023

Pubblicata da
dott. Viola Stefano
(firma a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 co 2 del d.lgs 39/93)

ESECUTIVITA'

(X) certifico che al presente verbale di deliberazione è stata data l'imprimatur della immediata eseguibilità, ai sensi del comma 4° dell'articolo 134 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

() il presente verbale di deliberazione diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del comma 3° dell'articolo 134 del d. lgs. n.267/00 e s.m.i..

Oliveto Citra, 09-06-2023

Il segretario generale
dott. Viola Stefano
(firma a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 co 2 del d.lgs 39/93)

Il presente verbale di deliberazione è copia conforme all'originale

Oliveto Citra _____

Il segretario generale
dott. Viola Stefano
